

STATUTO

AIFITEC S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIALE
CALABRIA 195/C

Numero REA: RC - 214631

Codice fiscale: 03180210803

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 11.107 DI RACCOLTA
STATUTO DELLA SOCIETA' IMPRESA SOCIALE
AIFITEC S.R.L. IMPRESA SOCIALE

- TITOLO I -

Denominazione - Sede e domicilio dei soci - Durata - Oggetto

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n.112/2017 (Disciplina dell'impresa sociale) una Impresa sociale sotto forma di società a responsabilità limitata, denominata

"AIFITEC S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

La società è un'impresa sociale con forma giuridica di s.r.l. ed intende esercitare in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ex art.5 Dlgs 117/2017.

La società adotta norme statutarie volte a garantire una gestione, responsabile, trasparente e coerente con il proprio movente ideale, che vuole porre, alla base delle proprie attività formative e di ricerca, così come del proprio funzionamento, la visione della formazione scolastica, universitaria, professionale e lavorativa in generale, per la quale la costruzione del bene comune richiede l'impegno delle persone e delle imprese a produrre congiuntamente valore umano, sociale ed economico.

ARTICOLO 2

SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La Società ha sede nel comune di Reggio Calabria, all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

Spetta all'organo amministrativo l'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune.

2.2 La Società può istituire o sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'estero, con delibera dell'assemblea.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, nonché di sopprimere, sia in Italia che all'estero, succursali, filiali, uffici commerciali, agenzie, rappresentanze e unità locali in genere.

2.3 Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, ciascun socio comunica per iscritto il proprio domicilio; ai medesimi fini ciascun socio può altresì comunicare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

In mancanza si fa riferimento al domicilio risultante dal registro delle imprese.

ARTICOLO 3

DURATA

3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2080, e potrà essere prorogata a norma di legge

ARTICOLO 4

OGGETTO

4.1 La Società persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra, avendo per oggetto, con esclusione di ogni scopo di lucro, lo svolgimento in via stabile e principale delle attività delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- formazione universitaria e post-universitaria, delle attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettere g), h) et d) del citato D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i. ed in particolare la formazione universitaria e post-universitaria, includente Master di primo e secondo livello, Dottorati di ricerca, sia in presenza che in modalità telematica, sincrona ed asincrona di cui Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592, della legge 19/11/1990 n. 341, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, del Decreto Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999 n. 509 in G.U. n. 98 del 29/04/2003 all'art. 59, comma 3, della legge 23/12/2000, n.388, del D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, il Decreto 17 aprile 2003 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

La Società potrà essere anche Sede di Esami Universitari e potrà stringere accordi, contratti e cooperazioni con altri Atenei Italiani ed Europei appartenenti alla EU. Inoltre codesta Società svolgerà la sua attività, sia in aula che in via telematica, anche nel campo della sicurezza cantieristica, condominiale, aziendale, creando figure professionali quali: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Coordinatore della Sicurezza per i Cantieri Temporanei e Mobili in Fase di Progettazione e di Esecuzione csp/cse, altre figure professionali che trovano applicazione nell'Area della Sicurezza. La Società potrà in tale ambito fornire tutti i servizi di engineering: progettazione, perizie tecniche, perizie valutative, nel campo edile, meccanico e informatico;

- la formazione di qualunque livello, continua e non, l'orientamento e la qualificazione professionale degli studenti, dei giovani e non giovani, disoccupati ed inoccupati per il loro inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro; il tutto attraverso il rilascio di attestazioni universitarie e non ai sensi e per gli effetti della legge 845/78, nonché di qualsiasi legge regionale e provinciali, della città metropolitana della Repubblica italiana; la collocazione e l'attività lavorativa dei giovani portatori di handicap e che siano svantaggiati psicologicamente, socialmente, mentalmente e fisicamente e versino in particolare stato di bisogno o handicap ef-

fettivo; la qualificazione, l'orientamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati ed immigrati, D.Lgs 81/2008, RSPP e s.m.i., corsi per alimentaristi, produzioni di manuali HACCP e DVR, corsi ai sensi e per gli effetti degli Accordi Stato-Regioni, soprattutto in campo Socio-Sanitario (O.S.S., O.S.S.S., Fisioterapista, Infermieristica, Para-infermieristici, ecc.) anche e soprattutto rilasciando, direttamente e/o per conto di altre Università, siano esse pubbliche o private, italiane o straniere, sia lauree brevi triennali prima e Lauree Magistrali in seguito;

- sviluppo e miglioramento professionale dei lavoratori di tutte le categorie, anche elevandone la loro formazione culturale generale; la formazione di lavoratori mirata allo svolgimento di compiti ai quali sono chiamati, sia di carattere sindacale che inerenti la sicurezza sul lavoro; la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale relativa al lavoro autonomo ed al lavoro dipendente; favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta nel mercato del lavoro; formazione tecnologica a distanza, tramite internet, ovvero mediante piattaforma digitale e/o televisiva, via cavo, via etere, via conferenza televisiva o computerizzata;

4.2 Per realizzare i propri scopi la Società:

- a. Svolge attività a tutti i livelli, di sperimentazione, di studio, di ricerca, di informazione e di documentazione in materia di informazione ed orientamento professionale ivi compreso nell'ambito dei piani di sviluppo Europei, nazionali, regionali e territoriali; l'elaborazione, lo studio e l'attuazione di progetti di riconversione e ristrutturazione industriale; lo studio, la ricerca, l'informazione e la documentazione in materia di piani di sviluppo ambientali;

- b. Esercita attività promozionale, progettuale e organizzativa dell'orientamento, della formazione professionale e nel campo dell'istruzione scolastica a tutti i livelli;

- c. Progetta e coordina tutte le attività di ricerca, di formazione e di scambio formativo, attivate dagli organismi territoriali, regionali, nazionali ed internazionali. La Società lavora per una valida e fattiva collaborazione con Atenei Italiani e della nostra Comunità Europea, perché ciò è strumento indispensabile per accrescere il proprio patrimonio culturale, tecnologico, didattico, umanistico e, logicamente, per poterlo trasmettere ai propri Studenti.

- d. Coordina e cura i rapporti con gli Enti bilaterali, con tutti gli Enti Pubblici Territoriali preposti (Comune, Provincia, Regione, Ministero del Lavoro, Ministero della Giustizia, Ministero del Tesoro, Presidenza del Capo del Consiglio dei Ministri e Presidenza della Repubblica, Fondo Sociale Europeo, Unione Europea) e con gli organi istituzionali ai vari livelli nel settore della formazione professionale;

- e. Coordina e attua i piani regionali territoriali delle attività formative secondo le linee di intervento sulla formazione

professionale previste dalla programmazione regionale nel quadro delle politiche sul mercato del lavoro indicate dal Ministero del Lavoro, dalla Unione Europea e dalle leggi regionali del settore;

f. Promuove e coordina la costituzione di filiali territoriali in Italia ed all'Estero;

g. Coordina, progetta e svolge attività di formazione di Professori, Formatori, Assistenti e Tutor e del loro aggiornamento nell'ambito delle materie da loro insegnate e delle legislazioni internazionali, nazionali e regionali;

h. Coordina, istituisce e gestisce Centri Universitari e corsi di formazione, di vario grado professionale direttamente e/o tramite strutture convenzionate;

i. Partecipa a società, associazioni, Enti e consorzi per il conseguimento degli scopi statutari;

j. Organizza, promuove e gestisce il personale dipendente dell'Ente;

k. Verifica e controlla la qualità dei processi formativi attivati e dei relativi confronti a livello locale, nazionale, comunitario ed internazionale;

l. Agisce di concerto con tutti gli Enti di Formazione Professionale pubblici e privati soprattutto per la realizzazione delle attività per i rapporti con gli organismi istituzionali ed Enti di formazione nazionali ed internazionali;

m. Organizza e partecipa a convegni, congressi, manifestazioni inerenti alle finalità dell'Ente;

n. Cura la stampa e la diffusione di materiale didattico e culturale, nonché l'editoria di testi, dispense, giornali e riviste informative utili per il raggiungimento degli scopi statutari;

o. Promuove e partecipa attivamente ad organismi regionali, nazionali ed internazionali legati alla formazione universitaria e professionale;

p. Promuove anche attraverso l'attività didattica, la F.A.D. (Formazione a distanza) per Medici, Paramedici, Ingegneri, Tecnici, Chimici, Biologi, Farmacisti, Veterinari, Odontoiatri con particolare riferimento alle nuove tecnologie della comunicazione ed a internet. Logicamente la suddetta Formazione a distanza comprende anche i laureati in tutte le materie umanistiche, economiche, amministrative, sociali e in Giurisprudenza.

q. Sviluppa la formazione permanente dei Medici, Paramedici, Tecnici, Chimici, Biologi, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, agendo anche in qualità di Provider, secondo quanto previsto dal Ministero della Sanità, mediante l'organizzazione e la gestione di:

1. Attività formative di tipo residenziali, quali convegni, congressi scientifici, conferenze, dibattiti, seminari, tavole rotonde, corsi di aggiornamento, corsi di addestramento;
2. Attività formative con metodiche tutoriali: programmi di

formazione con frequenza clinica e presenza di tutore presso strutture sanitarie pubbliche e private;

3. Attività formative a distanza (FAD), quali eventi formativi effettuati con utilizzo di materiali durevoli (cartacei, audio, video, informatici, elettronici, multimediali) che consentono la corresponsività illimitata della funzione in tempi e luoghi diversi;

4. Attività didattica tramite la gestione di siti e portali internet e la pubblicazione di bollettini, riviste, libri, atti di convegni e seminari.

r. Favorisce lo sviluppo di nuove metodologie informatiche applicate alla Medicina e alle Scienze biomediche, nonché lo sviluppo di metodiche per lo scambio di informazione e dati per via telematica;

s. Promuove corsi di qualificazione e/o di formazione continua in ambito sanitario (ECM) e Socio Sanitario

t. Promuove, organizza, gestisce Corsi di Alta Formazione per docenti, Personale scolastico (ATA), autorizzati e accreditati presso il MIUR, anche online ed in FAD su piattaforma digitale, ovvero in D.A.D. (Didattica A Distanza) sincrona ed asincrona.

4.3 La Società per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e non, usufruisce:

- Dei finanziamenti ad essa destinati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dal fondo sociale europeo, dagli organi comunitari e da Enti, associazioni ed imprese per lo svolgimento di attività inerenti i compiti statutari;

- Dei contributi e delle oblazioni provenienti da terzi;

- Dei contributi di Enti collegati e/o emanati dall'Associazione;

- Di altri proventi che potranno derivare da attività ritenute necessarie e/o utili al raggiungimento dei fini e degli obiettivi dell'Associazione.

4.4 La Società gestisce Centri di formazione Universitaria e Professionale, ne cura la programmazione, il funzionamento, la pianificazione, nonché cura il rendiconto, predisponendo per le autorità finanziatrici (private e pubblici) dei corsi sia in Aula sia online ed offline. Inoltre organizza, programma, pianifica e vende centri di formazione e-Learning sia in online che off-line, la Società pianifica, programma e vende piattaforme digitali e-Learning in offline ed online, attività di sistemistica ed informatica nella progettazione sviluppo, installazione, gestione di sistemi dipartimentali, reti locali e geografiche con applicazioni multimediali ed ipertestuali; La Società organizza attività gestionale legata alle innovazioni tecnologiche in tutti i settori inerenti la formazione professionale anche in ambienti social-date in internet; progettazione, sviluppo, produzione, cessione in uso e noleggio di prodotti, sistemi, Servizi e opera dell'ingegno, nella formazione, nei settori dell'ecologia, dell'energia, della soste-

nibilità della valorizzazione e salvaguardia dei beni artistici, culturali e turistici ed ambientali. Attività dei Servizi degli assets, bilancio competenze, orientamento, accompagnamento, creazioni di imprese, creazioni di sistemi informativi professionali di formazione continua a livello locale, nazionale, internazionale, mediante azioni di Sistema, modelli e buone pratiche, partecipazioni e/o gestione dei programmi di formazione, ricerca e sviluppo, nazionali ed internazionali; ideazione e programmazione e vendita di Sistema di formazione integrato in e-Learning; programmazione, pianificazione e vendita di sistemi formative e-Learning.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, organizza, idea, pianifica, programma, vende: Servizi pregressuali, prenotazioni alberghiere, progettazione di stampe, inviti, programmi, mail listing, locandine, diffusione pubblicitarie, organizzazione di cene e buffets sociali e di lavoro nonché il mantenimento di pubbliche relazioni, consulenze, contatti con opinion leaders, accompagnamento ed assistenza degli ospiti, organizzazione del tempo libero, Servizi congressuali, hostess, segretarie congressuali, assistenza ed interpretariato e traduzioni simultanee e consecutive e giurate, allestimento mostre, fiere, sale e esposizioni. La Società vende ed organizza progetti per costituzioni di Enti di Formazione Professionale e domiciliazioni per enti e società presso le proprie sedi ed incontri. La società offre e vende spazi all'interno delle proprie strutture per professionisti, enti e società in generale.

La promozione, la costituzione, la gestione, anche mediante pubblica sottoscrizione di società aventi ad oggetto di qualsiasi natura, il potenziamento e la concentrazione di aziende similari, il coordinamento tecnico e gestionale e finanziario delle società ed enti a cui partecipa e non, a cui favore potrà prestare garanzie e svolgere funzione di tesoreria.

Esercizio dell'industria giornalistica, tipografia, editoria periodica e non, pubblicitaria, le produzioni radio cine televisive, l'organizzazione e/o la gestione di eventi, l'organizzazione, produzione e/o organizzazione e vendita di Servizi relativi, connessi e conseguenti il terziario avanzato nonché le attività relative all'esercizio dell'industria editoriale, pubblicazione di libri, riviste, dispense, periodiche e non on-line e cartacei.

La società si avvarrà di ogni contribuzione di Organismi pubblici e private per la realizzazione dei propri obiettivi nonché di emblemi di marchi di propria creazione.

La società potrà compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni sia direttamente che indirettamente in altre imprese o società aventi affinità o scopo analogo o comunque connesso con l'oggetto sociale, con espresso esclusione delle società esercenti le attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n.1; ed, infine, partecipa a consorzi o raggruppamenti di imprese.

La società potrà accedere ad ogni forma di finanziamento e contributo a carattere nazionale, regionale e comunitario, per la gestione degli impianti e per lo svolgimento della propria attività, fruire di eventuali agevolazioni previste dalle leggi statali, regionali ed europee in materia, potrà contrattare qualsiasi tipo di contratto bancario a titolo esemplificativo e non tassativo, contrarre mutui anche ipotecari, prestiti, fidi, fidejussioni, sconto di cambiali, assumere obblighi e prestare garanzie di ogni genere nell'interesse della società.

4.5 Per il perseguimento dei propri scopi, la Società potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

4.6. Attività diverse

La Società può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

- TITOLO II -

capitale sociale - partecipazioni - trasferibilità - prelazione - acquisto della quota - recesso ed esclusione

ARTICOLO 5

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00), diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

5.3 L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

5.4 Le modalità di circolazione e trasferimento delle partecipazioni sono disciplinate dalla legge, salvo quanto previsto al successivo articolo 6.

5.5 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

5.6 Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche

in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia, e il tutto nel rispetto, infine, della normativa in materia di antiriciclaggio. Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

ARTICOLO 6

TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI - RELATIVO DIVIETO - PRELAZIONE

6.1 Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

6.2 Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta.

Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi sarà perciò subordinato all'esperimento della seguente procedura.

6.3 Ove indicato "partecipazione/i" deve comunque leggersi "quota e diritto di sottoscrizione" relativi ad eventuali aumenti del capitale.

6.4 Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, sia tra i soci sia nei confronti di terzi, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle partecipazioni (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, il trasferimento del mandato fiduciario), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle quote.

6.5 Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito o per la cessione a titolo oneroso diversa dalla vendita.

6.6 Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

6.7 Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni.

6.8 Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo,

questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.

6.9 In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitratore, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza.

6.10 Successivamente alla valutazione dell'arbitro, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione o all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitraggio.

6.11 Qualora, invece, alcuni dei soci non esercitino il diritto di prelazione, il diritto loro spettante si accresce automaticamente e pro quota a favore di quei soci che, viceversa, hanno comunicato l'esercizio della prelazione e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.6 di volersene avvalere, fermo restando che la prelazione deve essere esercitata per l'intera quota oggetto di cessione. L'accrescimento invece non opera a favore di coloro che hanno già rinunciato al diritto di prelazione.

6.12 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere.

6.13 La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione, ovvero in caso di trasferimento a favore del coniuge o dei parenti in linea retta del socio cedente.

RECESSO ED ESCLUSIONE

ARTICOLO 7

RECESSO

7.1. Il Socio ha diritto di recesso nei casi previsti dagli artt. 2473 e 2469 del Codice Civile, e nei casi eventualmente previsti nel presente statuto e, precisamente: a) proroga del termine di durata della Società ovvero se la durata della Società divenisse a tempo indeterminato; b) aumento di capitale con offerta a terzi; c) introduzione o rimozione dei vincoli sulla circolazione delle quote di partecipazione;

7.2 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal Socio recedente.

7.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura non superiore al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017.

7.4 L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-

mento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo.

Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

Nel caso in cui non vi sia disponibilità da parte dei soci e/o di un terzo all'acquisto delle quote, il rimborso è effettuato dalla società ai sensi di legge.

7.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

7.6 Il Socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso di tutti gli altri soci.

ARTICOLO 8

ESCLUSIONE

8.1 L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 del Codice Civile può aver luogo al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fatti-specie di giusta causa:

- a) è escluso di diritto il Socio che sia dichiarato fallito, interdetto o inabilitato o che sia stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio, ove ammesso dal presente Statuto;
- c) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, sia direttamente che a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione superiore al 20% del capitale sociale ovvero rivesta la carica di amministratore; la presente causa di esclusione non opera nei confronti dei soci fondatori che, pertanto, non avranno limitazione alcuna nell'esercitare altre attività professionali e/o imprenditoriali;
- d) azioni in grado di mettere a rischio la situazione economica e/o finanziaria della società, senza averne mandato;
- e) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del Socio ai sensi degli artt. 49 e segg. c.c., ovvero qualora questi, per almeno tre anni consecutivi, non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante;

8.2 L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei soci, non computandosi in tale maggioranza la persona del Socio da escludere.

Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata ai sensi dell'art. 27; qualora la clausola compromissoria di cui all'art. 27 non fosse in concreto applicabile, l'esclusione di uno dei soci è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio.

8.3 La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata senza indugio al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8.4 Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione, ai sensi dell'art. 27, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; qualora la clausola compromissoria di cui all'art. 27 non fosse in concreto applicabile, l'opposizione può essere fatta al Tribunale.

8.5 Per la liquidazione della quota del Socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso.

8.6 L'esclusione può essere revocata solo con lo stesso procedimento previsto per le modificazioni dell'atto costitutivo.

- TITOLO III -

Decisioni dei soci - Assemblea

ARTICOLO 9

DECISIONI DEI SOCI: MODALITÀ DI ASSUNZIONE E MAGGIORANZE.

9.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro competenza.

9.2 Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa dell'organo amministrativo.

9.3 In ogni caso le decisioni dei soci, siano esse adottate in assemblea ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 10

CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

10.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun socio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

10.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento og-

getto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

10.3 La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

10.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e firmate dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 11

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

11.1 L'assemblea dei soci può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, in Italia o in uno dei paesi membri dell'Unione Europea ovvero Negli Stati Uniti o in Canada. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

11.2 Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata spedita ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, al domicilio di cui all'art. 2.

11.3 Le convocazioni possono essere fatte con telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica eventualmente risultanti ai sensi dell'art. 2.

11.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

11.5 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 12

PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ADUNANZA ASSEMBLEARE. RAPPRESENTANZA DEI SOCI.

12.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci e il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione.

12.2 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita per iscritto.

12.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e

i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

12.4 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 13

VERBALIZZAZIONE

13.1 Le assemblee devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

13.2 Il verbale relativo alle assemblee, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi di legge.

ARTICOLO 14

PRESIDENZA

14.1 L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dall'amministratore più anziano di età o da persona designata dagli intervenuti.

14.2 Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

- TITOLO IV -

Amministrazione e rappresentanza

ARTICOLO 15

ORGANO AMMINISTRATIVO

15.1 Al fine di realizzare una migliore partecipazione nella "governance" della Società, questa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia, nel caso si rendesse necessario e con l'approvazione

del 90% (novanta per cento) dei soci iscritti nel Registro delle Imprese al momento della delibera, la Società potrà essere amministrata da un Amministratore unico, anche non socio. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 13 (tredici) membri, compreso il Presidente.

Il numero degli amministratori è stabilito dall'assemblea contestualmente alla loro nomina.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) onorabilità: - assenza di precedenti penali e di carichi pendenti; - assenza di una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c.;

b) professionalità: - possesso di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività sociale acquisita mediante lo svolgimento di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso altre imprese ovvero il possesso di specifici titoli professionali e/o abilitativi;

c) indipendenza: - non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli amministratori (o, nel caso, l'Amministratore Unico) durano in carica tre anni e sono rieleggibili: i dipendenti della Società, nominati amministratori, non potranno avere deleghe particolari.

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da un numero pari di Amministratori, in caso di parità di voti e conseguente impossibilità di adottare una decisione su uno o più degli argomenti all'ordine del giorno, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori possono essere non soci.

15.2 Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori in società concorrenti salvo autorizzazione dell'assemblea, con astensione dal voto del socio interessato.

15.3 Se viene a mancare taluno degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione: l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica sino al primo rinnovo dell'organo amministrativo. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza - ovvero il 50% (cinquanta per cento) degli amministratori nel caso di Consiglio formato da un numero pari di membri tutti gli amministratori decadono e deve essere senza indugio convocata l'assemblea dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo.

15.4 Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori avranno diritto di nominare un

componente dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 16

COMPENSI

Agli Amministratori può spettare, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo nella misura stabilita da decisione dei Soci all'atto della loro nomina o successivamente.

A favore degli Amministratori potranno, altresì, essere accantonate, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa, somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Potrà essere, inoltre, prevista una remunerazione agli Amministratori investiti di particolari incombenze; tale remunerazione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di controllo, se nominato.

In ogni caso i compensi complessivamente previsti a favore degli amministratori, ivi compresi quelli a favore degli amministratori investiti di particolari incombenze, non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.

ARTICOLO 17

POTERI

17.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, da esercitarsi con le modalità di cui al successivo art. 18, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei Soci.

17.2 Gli Amministratori - se ammesso dalla legge - sono altresì investiti dei poteri di adeguare ed integrare il presente statuto in conseguenza all'introduzione di disposizioni normative inderogabili o, comunque, modifiche di mero adattamento richieste dalla legge o da successive variazioni della stessa.

ARTICOLO 18

FORME DI AMMINISTRAZIONE

Quando l'amministrazione sia affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione, che ha competenza esclusiva nelle materie allo stesso riservate per legge o in forza del presente Statuto.

ARTICOLO 19

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, se non già nominati dall'assemblea.

19.2 Non possono assumere la presidenza della società rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i. 26.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale.

19.3 Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne

venza fatta richiesta da uno dei Consiglieri.

19.4 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di controllo, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviati al loro domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica, se notificati alla società, almeno cinque giorni prima della adunanza.

19.5 L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

19.6 Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

19.7 La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

19.8 Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

19.9 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 20

AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio può delegare una parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori delegati o ad un comitato esecutivo stabilendone la composizione, i poteri delegati e la remunerazione. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, 4° comma del Codice Civile.

ARTICOLO 21

RAPPRESENTANZA

21.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, se nominato,
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

21.2 La rappresentanza volontaria della Società spetta ai Procuratori, che possono essere nominati per determinati atti o categorie di atti, dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti e/o in esecuzione della delega consiliare, dagli Amministratori delegati.

- TITOLO V -

Controlli

ARTICOLO 22

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

22.1 La gestione della società è controllata da un Organo di controllo, nominato con decisione dei soci, che potrà essere costituito da un solo membro (sindaco unico) oppure da un organo collegiale (collegio sindacale) per la cui composizione e funzionamento si applicano le disposizioni previste dal codice civile per le società per azioni.

I componenti dell'organo di controllo devono avere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2 e 2399 del codice civile.

L'organo di controllo svolge tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi di legge e, in particolare, è investito di tutte le competenze di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.

L'assunzione della carica di sindaco è comunque subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui al precedente art. 15.

Il compenso dei Sindaci è determinato con decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In ogni caso i compensi a favore dei Sindaci non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.

22.2 Ricorrendo i presupposti di legge e, in particolare, quanto previsto al comma 5 del citato art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

22.3 Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori avranno diritto di nominare un componente dell'organo di controllo.

- TITOLO VI -

Bilancio e divieto di ripartizione degli utili - Verifiche dei soci

ARTICOLO 23

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 luglio di ogni anno.

ARTICOLO 24

BILANCIO

24.1 La Società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

24.2 Il bilancio è redatto dall'organo amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, e presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero

qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile o lo prevedano disposizioni di legge, entro centoottanta giorni dalla sopra detta chiusura.

L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare, con le modalità previste dalle vigenti norme in materia, il bilancio sociale, di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., che dovrà essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio per l'approvazione.

24.3 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

24.4 In deroga a quanto sopra, l'assemblea che approva il bilancio, a maggioranza assoluta del numero dei soci presenti in assemblea e con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissioni di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

- TITOLO VII -

Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione - Disposizioni finali

ARTICOLO 25

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

25.1 Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

25.2 E' di competenza dell'assemblea, a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui

spetta la rappresentanza della società;

c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/2017;

e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione di migliore realizzo. Terminata la liquidazione, il patrimonio residuo dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato ed i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., sarà devoluto, con delibera dell'assemblea dei soci, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del citato D.Lgs. n. 112/2017.

ARTICOLO 26

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

26.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., la società, su proposta dell'organo amministrativo e con delibera dell'assemblea dei soci, adotta uno o più regolamenti aziendali che prevedano e disciplinino adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività sociali. Detti regolamenti dovranno specificare i diritti di informazione e le modalità di consultazione e partecipazione nelle attività della società dei soggetti suindicati, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti e scambiati, individuando e specificando eventuali altri casi di partecipazione all'assemblea e determinandone le concrete modalità.

ARTICOLO 27

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

27.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari ed escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, promosse da o contro i soci, la società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.

27.2 Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.

27.3 L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

27.4 In deroga a quanto previsto dal presente statuto, la sop-

pressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 28

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.ti Karolina Maria SANGRIGOLI - WROBEL Mariola - Giovanni PU-
TORTI' Notaio (L.S.)